



PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING DI E-NOVIA S.P.A.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2022

INDICE

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | PREMESSA | 3 |
| 2. | DEFINIZIONI..... | 3 |
| 3. | AMBITO DI APPLICAZIONE | 6 |
| 4. | OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE RELATIVI ALLE OPERAZIONI RILEVANTI CONDOTTE DAI SOGGETTI RILEVANTI E/O DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AGLI STESSI..... | 6 |
| 5. | OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE RELATIVI ALLE OPERAZIONI RILEVANTI CONDOTTE DAGLI AZIONISTI RILEVANTI E/O DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AGLI STESSI | 7 |
| 6. | DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (BLACK OUT PERIOD)..... | 8 |
| 7. | SOGGETTO PREPOSTO | 9 |
| 8. | COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI | 9 |
| 9. | MODIFICHE E INTEGRAZIONI | 10 |
| 10. | INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI | 10 |
| 11. | COMUNICAZIONI..... | 10 |
| | ALLEGATO 1..... | 12 |
| | ALLEGATO 2..... | 14 |
| | ALLEGATO 3 | 17 |
| | SCHEMA 1 – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (PERSONE FISICHE)..... | 19 |
| | SCHEMA 2 – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (PERSONE GIURIDICHE) | 20 |
| | FORMAT PER LA COMUNICAZIONE ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE..... | 21 |

1. PREMESSA

- 1.1. La presente procedura in materia di *internal dealing* (la “**Procedura Internal Dealing**” o la “**Procedura**”), approvata dal Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. (la “**Società**”), è adottata in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali *pro tempore* vigenti in materia di obblighi di comunicazione al pubblico, all’autorità e alla Società delle Operazioni Rilevanti (come *infra* individuate) effettuate dai Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti) e dalle Persone Strettamente Legate (come *infra* definiti).
- 1.2. Le disposizioni della Procedura Internal Dealing entrano in vigore a far data dal deposito della domanda di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dalla Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).
- 1.3. Per quanto non esplicitamente previsto dalla Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive*, di *internal dealing* e di informazione societaria previste dalle disposizioni di legge e regolamentari nazionali e comunitarie *pro-tempore* applicabili (la “**Normativa Internal Dealing**”).

2. DEFINIZIONI

Si riporta, di seguito, un elenco delle definizioni utilizzate nella Procedura. Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Si precisa, che, per le definizioni sotto riportate, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

| | |
|---|--|
| Azioni | le azioni ordinarie emesse dalla Società. |
| Azionisti Rilevanti | coloro che detengono una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società. |
| Consiglio Amministrazione | di il Consiglio di Amministrazione della Società. |
| Controllo, controllare controllata | o ha il significato di cui all’articolo 2359 del Codice Civile. |
| MAR | il Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato. |
| Operazioni Rilevanti | le operazioni aventi ad oggetto le Azioni o gli Strumenti Finanziari Collegati compiute da, o per conto di: (a) Soggetti Rilevanti e/o Persone Strettamente Legate agli stessi; |

- (b) Azionisti Rilevanti e/o Persone Strettamente Legate agli stessi Legate.

L'Allegato 1 alla Procedura contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, fermo quanto precede, devono considerarsi Operazioni Rilevanti.

**Persone
Legate**

Strettamente

- a) con riferimento ai Soggetti Rilevanti:
- (i) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
 - (ii) i figli a carico ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento italiano;
 - (iii) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione con un Soggetto Rilevante da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante;
- (i soggetti di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), collettivamente, i “**Familiari Rilevanti**”);
- (iv) le persone giuridiche, i *trust* o le *partnership*, in cui le responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, ovvero direttamente o indirettamente controllati da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, ovvero i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di un Familiare Rilevante ovvero costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti;
- b) con riferimento agli Azionisti Rilevanti:
- (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate al punto (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

- (iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate al punto (i);
- (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate al punto (i);
- (v) i *trust* costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate al punto (i).

| | |
|------------------------------|---|
| Regolamento Emittenti | il regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 1999, come successivamente modificato. |
| Soggetto Preposto | il soggetto individuato dalla Società quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti. |
| Soggetti Rilevanti | <ul style="list-style-type: none"> i) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società; ii) gli alti dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate della Società (come individuate ai sensi della normativa applicabile) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società stessa. |
| Strumenti Collegati | <p>Finanziari gli strumenti finanziari collegati alle Azioni individuati dalla disciplina pro tempore vigente e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) per quanto riguarda i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi, gli strumenti di cui alla definizione "strumenti collegati" di cui all'articolo 3, comma 2 del MAR; (b) per quanto riguarda gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi, gli strumenti di cui alla definizione "<i>strumenti finanziari collegati alle azioni</i>" dell'articolo 152-<i>sexies</i> del Regolamento Emittenti. |
| TUF | il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, introdotto con il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato. |

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1. La Procedura Internal Dealing disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate nei confronti della Società, nonché gli obblighi dei medesimi soggetti nei confronti di Consob e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti.
- 3.2. La Procedura Internal Dealing è applicabile nei riguardi dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito al Soggetto Preposto la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo paragrafo 8.2.
- 3.3. Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono obbligati al rispetto delle altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE RELATIVI ALLE OPERAZIONI RILEVANTI CONDOTTE DAI SOGGETTI RILEVANTI E/O DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AGLI STESSI

- 4.1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi sono tenuti a comunicare – mediante l'invio del modulo di cui all'Allegato 2 – le Operazioni Rilevanti dai medesimi compiute: (i) alla Società, tempestivamente e comunque entro n. 1 (uno) giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante; (ii) a Consob, tempestivamente e comunque entro n. 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.
- 4.2. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.1 che precede, ove i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Legate agli stessi intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti, essi devono, nel trasmettere alla Società il *format* di cui all'Allegato 2 debitamente compilato, formulare espressa richiesta della sua comunicazione alla Consob. Qualora il Soggetto Rilevante o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti si siano avvalse della Società ai sensi del presente paragrafo, il Soggetto Preposto effettua le comunicazioni alla Consob per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione dell'Operazione Rilevante da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate.
- 4.3. Le comunicazioni alla Consob sono effettuate mediante invio del modulo di cui all'Allegato 2 secondo le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla Consob.
- 4.4. La Società, in persona del Soggetto Preposto, comunica al pubblico, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.
- 4.5. Il Soggetto Preposto non è in ogni caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi di informativa nei confronti di Consob e/o del mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate e/o della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate in

violazione delle disposizioni poste a loro carico dalla presente Procedura e/o dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

- 4.6. Non formano oggetto di comunicazione alla Società, alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti e/o da Persone Strettamente Legate a questi il cui importo complessivo non raggiunga, nell'arco di un anno solare, la soglia di Euro 20.000, calcolata sommando tra loro, senza compensazione, tutte le Operazioni Rilevanti effettuate dal medesimo soggetto, direttamente o per suo conto. Una volta raggiunto l'importo complessivo di Euro 20.000, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, tutte le Operazioni Rilevanti compiute nel corso dell'anno, a prescindere dal relativo controvalore.
- 4.7. Gli adempimenti di cui al presente articolo 4 possono essere effettuati dai Soggetti Rilevanti anche per conto delle Persone Strettamente Legate.

5. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE RELATIVI ALLE OPERAZIONI RILEVANTI CONDOTTE DAGLI AZIONISTI RILEVANTI E/O DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AGLI STESSI

- 5.1. Gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi sono tenuti a comunicare le Operazioni Rilevanti dai medesimi compiute alla Consob e al pubblico entro e non oltre la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante.
- 5.2. Le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 5.1 possono essere effettuate, per conto dei soggetti anzidetti, dalla Società, a condizione che le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti di cui trattasi siano comunicate al Soggetto Preposto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza del termine sopra indicato, precisando la volontà che le comunicazioni conseguenti siano effettuate dalla Società. In tal caso, la Società provvede entro la fine del giorno di mercato successivo a quello in cui le ha ricevute.
- 5.3. Le comunicazioni degli Azionisti Rilevanti sono effettuate utilizzando l'Allegato 6 al Regolamento Emittenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla stessa Consob.
- 5.4. La Società non è in ogni caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi d'informativa nei confronti di Consob e/o del mercato posti a carico degli Azionisti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate a questi, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dagli Azionisti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate, in violazione delle disposizioni poste a loro carico dalla presente Procedura e/o dalla normativa di tempo in tempo applicabile.
- 5.5. Qualora un Azionista Rilevante o la Persona Strettamente Legata allo stesso sia altresì qualificabile come Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Legata allo stesso, si applicano le disposizioni della Procedura e della normativa vigente dettate per i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi.
- 5.6. Per quanto concerne gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate a questi, non formano oggetto di comunicazione alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti compiute

da detti soggetti:

- a) il cui importo complessivo, nell'arco di un anno solare, non raggiunga i 20.000 Euro. Una volta raggiunto detto importo, le successive Operazioni Rilevanti svolte nel medesimo anno solare, vanno comunicate solo al raggiungimento di un ulteriore importo di Euro 20.000;
 - b) le ulteriori Operazioni Rilevanti considerate esenti ai sensi dell'articolo 152-*septies* del Regolamento Emittenti.
- 5.7. Gli adempimenti di cui al presente articolo 5 possono essere effettuati dagli Azionisti Rilevanti anche per conto delle Persone Strettamente Legate.

6. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (BLACK OUT PERIOD)

6.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti – per proprio conto oppure per conto di terzi – direttamente o indirettamente, nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (il “**Black Out Period**”). In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il Black Out Period viene anticipato con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi e non trova quindi applicazione con riferimento al successivo annuncio dei dati definitivi.

6.2 Fermo restando il divieto di cui al paragrafo 6.1 che precede, è fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, di ciascuno degli amministratori delegati della Società, di consentire a un Soggetto Rilevante, laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso di un Black Out Period:

- i) nel caso di situazioni eccezionali, in base a una valutazione caso per caso, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati; o
 - ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente ovvero in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, un programma di risparmio, una garanzia o un diritto su Azioni ovvero Operazioni Rilevanti in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni;
 - iii) nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.
- 6.3 Nelle circostanze di cui al paragrafo 6.2 che precede, prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Black Out Period, i Soggetti Rilevanti, almeno n. 6 (sei) giorni di calendario prima della data prevista per l'effettuazione dell'Operazione Rilevante, devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una motivata richiesta scritta di autorizzazione descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze, nonché dimostrando che

L'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-Out Period.

- 6.4 Sulla richiesta motivata di cui al paragrafo 6.3 che precede, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al Soggetto Rilevante e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.

7. SOGGETTO PREPOSTO

7.1 Il Soggetto Preposto ha il compito di garantire l'osservanza della Procedura Internal Dealing. A tal fine, cura:

- i) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, nonché la loro corretta identificazione, conservandone le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al successivo paragrafo 8.
- ii) l'informativa ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 8;
- iii) per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. che, a norma della Procedura e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata ad effettuare;
- iv) la corretta applicazione della Procedura e riferisce al Consiglio di Amministrazione della Società ogni eventuale opportunità e/o necessità di apportare alla Procedura e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

8. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI

8.1 Il Soggetto Preposto trasmette ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti la comunicazione di cui all'Allegato 3 alla Procedura, unitamente alla copia della Procedura stessa.

8.2 A loro volta, i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate a essi riconducibili la comunicazione di cui all'Allegato 3, unitamente a copia della Procedura a essa allegata, e conservano copia scritta della notifica.

8.1 I Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti: (i) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione secondo il modello di cui all' Allegato 3, attestante l'impegno – ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile – che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti esistenti a loro carico, fermo restando che sono e saranno tenuti, indipendentemente dalla sottoscrizione della suddetta dichiarazione, all'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura; (ii) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Soggetto Preposto, allegando copia dell'avvenuta notifica alle Persone Strettamente Legate di cui al paragrafo 8.2 che precede; e (iii) comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che

intervenga nel perimetro delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili.

- 8.2 Il Soggetto Preposto predispone e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate.

9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società o alla disciplina applicabile. Il Soggetto Preposto ha la facoltà, ai sensi del paragrafo 7.1(iv)iv) che precede, di formulare eventuali proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione.

- 9.1 Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni apportate alla stessa, mentre per la comunicazione agli Azionisti Rilevanti trova applicazione quanto indicato al successivo paragrafo 9.3.

- 9.2 Il testo della Procedura pro tempore vigente è altresì pubblicato nella sezione dedicata del sito *internet* della Società.

10. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

- 10.1 Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla normativa vigente, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui alla Procedura siano dipendenti della Società o delle società Controllate, i medesimi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

- 10.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.

- 10.3 Si precisa, inoltre, che l'inosseranza di quanto previsto ai sensi della normativa applicabile in materia di *internal dealing* e della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a essi, è sanzionata secondo quanto stabilito dalla normativa di *pro tempore* vigente.

- 10.4 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da condotte poste in essere in violazione della Procedura e della disciplina applicabile.

11. COMUNICAZIONI

- 11.1 Qualsiasi comunicazione ai sensi della Procedura Internal Dealing dovrà essere effettuata per iscritto secondo le seguenti modalità:

- i) se indirizzata alla Società e/o al Soggetto Preposto, all'attenzione di quest'ultimo via

posta elettronica al seguente indirizzo (PEC: admin@pec.e-novia.it o Email: investorcommunication@e-novia.it) ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

e-Novia S.p.A.

via San Martino n. 12

20122 Milano

Att.ne Cristiano Spelta

- ii) se rivolta ai Soggetti Rilevanti, agli Azionisti Rilevanti/o alle Persone Strettamente Legate a questi, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 3 alla Procedura Internal Dealing;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Soggetto Preposto ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Soggetto Preposto.

ALLEGATO 1

OPERAZIONI RILEVANTI

Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e dell'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni Rilevanti includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo ad Azioni o Strumenti Finanziari Collegati;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di e-Novia S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

- q) la cessione in garanzia o in prestito di Azioni o Strumenti Finanziari Collegati da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata. L'obbligo di notifica non sussiste se e fintantoché tale operazione sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: *(i)* il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; *(ii)* il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e *(iii)* il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

ALLEGATO 2

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione / alla persona strettamente associata | |
| a) | Nome | <i>[Per le persone fisiche: nome e cognome]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i> |
| 2 | Motivo della notifica | |
| a) | Posizione/qualifica | <i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <i>- indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>- nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di</i> |
| b) | Notifica iniziale/modifica | <i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i> |
| 3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
| a) | Nome | <i>[Nome completo dell'entità.]</i> |
| b) | LEI | <i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i> |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | <i>[- Indicare la natura dello strumento:</i> <i>- un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito.</i> <i>- Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti</i> |
| b) | Natura dell'operazione | <i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> |

| | | <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i> | | | | |
|----------|--|--|----------|----------|--|--|
| c) | Prezzo/i e volume/i | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione</i></p> | Prezzo/i | Volume/i | | |
| Prezzo/i | Volume/i | | | | | |
| | | | | | | |
| d) | - Informazioni aggregate - Volume aggregato Prezzo | <p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> - <i>sono della stessa natura;</i> - <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> - <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> - <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la</i></p> | | | | |
| e) | Data dell'operazione | <p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p> | | | | |

| | | |
|----|-------------------------|--|
| f) | Luogo dell'operazione e | <i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzazione sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n.</i> |
|----|-------------------------|--|

ALLEGATO 3

FORMAT PER LA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E AGLI AZIONISTI RILEVANTI

Gent. _____

La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti, tenuto ai sensi della "Procedura in materia di *internal dealing*" da e-Novia S.p.A. e allegato alla presente (la "Procedura"), in ragione dell'incarico da Lei ricoperto di [●]¹ della Società/della sua titolarità di un quota pari al [●]% del capitale sociale della Società.

Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata.

Le ricordiamo, inoltre, che la disciplina concernente le sanzioni in materia di *internal dealing* è contenuta nel Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e, in particolare, all'articolo 187-ter.1.

Si ricorda altresì che l'abuso d'informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli articoli 184 ss. TUF.

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto a informare per iscritto le Persone Strettamente Legate (come definite nella Procedura) degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, potendo a tal fine utilizzare il modello qui allegato e conservando copia di tale comunicazione.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:

- (a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- (b) indirizzo di residenza, recapito PEC o *e-mail* (ove disponibili);
- (c) i nominativi delle Persone Strettamente Legate a Lei (che e-Novia S.p.A. provvederà a inserire nel suddetto elenco);
- (d) i dati *sub* (a)(b) per ciascuna Persona Strettamente Legata da Lei indicata.

La preghiamo di voler confermare la ricezione della Procedura inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati al paragrafo 10 della Procedura.

Con i migliori saluti,

Milano, li _____

¹ Inserire la carica ricoperta che determina la qualifica di "Soggetto Rilevante" ai fini della disciplina *internal dealing* (i.e.: componente del Consiglio di Amministrazione/collegio sindacale, ovvero alto dirigente), ovvero indicare la partecipazione detenuta nel capitale sociale di e-Novia, pari almeno al 10%, ai fini della qualifica di "Azionista Rilevante".

Il Soggetto Preposto

SCHEMA 1 – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (PERSONE FISICHE)

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell’elenco dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti ai sensi della “*Procedura in materia di internal dealing*” adottata da e-Novia S.p.A. (la “**Procedura**”);
- dichiaro di aver ricevuto la Procedura e di averne accettati integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite al paragrafo 2 della Procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, nonché a far sì – ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile – che tali Persone Strettamente Legate a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- comunico il seguente elenco di Persone a me Strettamente Legate
NOME [●], COGNOME [●], CODICE FISCALE [●], INDIRIZZO [●]
DENOMINAZIONE SOCIALE [●], SEDE LEGALE [●], CODICE FISCALE [●],
NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI [●]
- dichiaro di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura e dalla normativa vigente;
- mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto alla compagine delle Persone Strettamente Legate;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, potrà comportare sanzioni a mio carico;
- ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, presto consenso, anche a nome delle Persone Strettamente Legate, al trattamento dei dati al fine di consentire gli adempimenti ai sensi dell’art. 19, Regolamento (UE) 596/2014/dell’art. 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti.

_____, _____
(luogo)

(data)

(firma)

SCHEMA 2 – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (PERSONE GIURIDICHE)

Io sottoscritto/a _____ quale
rappresentante legale *pro tempore* di _____

- prendo atto che _____ è stata inclusa nell'elenco dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti ai sensi del “*Procedura in materia di internal dealing*” di e-Novia S.p.A. (la “**Procedura**”);
- dichiaro di aver ricevuto la Procedura e di averne accettati integralmente i contenuti; mi impegno a diffondere i contenuti della Procedura all'interno di _____ ed a far sì che _____ rispetti tutti gli obblighi previsti dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Associate ad essa riconducibili, come definite nel paragrafo 2 della Procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile potrà comportare sanzioni a carico di _____;
- ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, presto consenso al trattamento dei dati al fine di consentire gli adempimenti ai sensi dell'art. 19, Regolamento (UE) 596/2014/dell'art. 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti..

_____, _____

(luogo)

(data)

(firma)

FORMAT PER LA COMUNICAZIONE ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

[Egregio Sig. / Sig.ra] [Spett.le]

[●]

Per conoscenza

Spettabile

e-Novia S.p.A.

Via San Martino, n. 12

20122, Milano

Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Legate degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 (la “MAR”)/Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”)

Il sottoscritto/La sottoscritta _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante, con la presente

comunica

- che Lei è stato/a individuato/a quale Persona Strettamente Legata ai sensi dell'articolo 19 della MAR/152-*sexies* del Regolamento Emittenti, per la seguente motivazione: [*specificare il legame intercorrente con il/i Soggetto/i/Azionista/i Rilevante/i*];
- che, pertanto, Lei è soggetto/a agli obblighi di notifica delle operazioni rilevanti aventi a oggetto azioni o strumenti di debito emessi da e-Novia S.p.A., nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, secondo le modalità e i termini definiti dall'articolo 19 della MAR e dell'articolo 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016/152-*octies* del Regolamento Emittenti;
- che Lei è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi;
- che copia della presente lettera, da Lei sottoscritta per accettazione, sarà trasmessa dal/la sottoscritto/a e-Novia S.p.A., la quale inserirà il Suo nominativo in un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate.

(Data e luogo)

(Firma)

Per presa visione e accettazione:

(Data e luogo)

(Firma)